

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

41 bis e Alta Sicurezza

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1742058> since 2020-06-22T13:20:59Z

Publisher:

Antigone Edizioni

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.



(Article begins on next page)

IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS



.....
XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione
.....





IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

XVI RAPPORTO DI ANTIGONE SULLE CONDIZIONI DETENTIVE

[A questo link è possibile consultare tutti i dati presenti nel rapporto](#)

© Tutte le fotografie contenute nel testo sono state scattate nella Casa Circondariale di Siena
e sono di proprietà di [Alessio Duranti](#)

© 2020 - [Associazione Antigone](#) - Via Monti di Pietralata 16 - 00157 - Roma - tel. +39 06.4511304

fax +39 06.62275849 - segreteria@antigone.it

© Graphic design: Carolina Antonucci

ISBN: 978-88-98688-31-9



INDICE

Prefazione. La Concessione del Telefono	7
1. Il carcere prima del Covid	9
Numeri	11
Europa	15
Stranieri	19
Donne e bambini	22
Minori	25
Salute	27
Marginalità	29
Lavoro e Formazione	33
Il suicidio in carcere	36
Personale	39
Costi	43
Misure alternative	47
Reati	50
2. Il carcere trasformato	54
2.1 I fatti e i numeri	55
I numeri dell'emergenza	57
Le proteste	63
Il caso Modena	65
I morti e la questione dipendenze	69
Le violenze e la repressione	72
I braccialetti elettronici	75
La didattica a distanza in carcere tra vincoli e opportunità	79
41-bis e Alta sicurezza	83
Le REMS e la salute mentale	94
Le lettere dei familiari	97
2.2. Come si è affrontato il Covid-19. Chi ha fatto cosa	104
Le iniziative dell'amministrazione penitenziaria	106
Le scelte del legislatore	112

Le decisioni della magistratura in tema di carcere e Covid	118
Le notizie dai singoli istituti	123
Il lavoro del Garante Nazionale	125
Le iniziative degli organismi internazionali	126
Cosa è successo fuori dall'Italia	129
2.3. Antigone al tempo del Covid-19	133
Antigone nell'emergenza	135
Difensore civico	138
Contagiati dal buon senso. Le nostre proposte per il futuro	145
3. I nodi aperti	149
La notte della rivolta. Un racconto sul campo	151
La violenza	154
Covid e polizia penitenziaria	161
Una lettura psicologica delle rivolte di marzo	165
Il ruolo del difensore nella pandemia	168
Stare a casa. Per chi ce l'ha	171
Ripensare lo spazio carcerario	176
Di necessità virtù. La tecnologia entra in carcere	180
Chiuse fuori. Il racconto di due operatrici del carcere di Viterbo	183
Potere e aiuto ai tempi del coronavirus	187
La sospensione dei termini delle misure cautelari e l'istanza di celebrazione dell'udienza	190
La detenzione femminile	193
Sicurezza e fiducia al tempo dell'emergenza. Alcuni risultati di una ricerca online	198
Lombardia: l'epicentro del contagio	203
Friuli Venezia Giulia: le carceri ai confini del Paese	208
Toscana: criticità strutturali e nuove prospettive	211
Campania: cronaca dalle carceri precarie	215
Oltre la punta dell'iceberg. La filosofia punitiva più forte del virus	219
Ringraziamenti	225
Curatori e autori	227

41-bis e Alta sicurezza

MICHELE MIRAVALLE

I fatti (in breve). Un repentino cambio di narrazione

Fino all'ultima settimana di aprile, l'intero sistema penitenziario era concentrato, con più o meno successo, al contenimento della pandemia e alla riorganizzazione dei servizi sanitari penitenziari per "gestire" i casi positivi e preservare nuovi contagi. I numeri della popolazione detenuta iniziavano a calare sensibilmente (oltre le 8.000 persone detenute in meno), a causa da una parte del drastico calo della criminalità (e dunque dei "nuovi ingressi") sia di un maggior utilizzo delle misure alternative alla detenzione, compresa la detenzione domiciliare estesa dal decreto Cura-Italia.

Insomma l'obiettivo condiviso (almeno quello manifesto) era la tutela della salute delle persone detenute.

Poi succede qualcosa che cambia radicalmente il corso degli eventi. Con due decisioni a distanza di pochi giorni, il 20 e 23 aprile, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ([qui il provvedimento](#)) e quello di Sassari ([qui il provvedimento](#)) concedono la detenzione domiciliare per motivi di salute (*rectius* differimento pena, a Milano in via provvisoria, a Sassari definitiva con decisione del tribunale in composizione collegiale) a due esponenti di spicco della criminalità organizzata, Francesco Bonura e Pasquale Zagaria, entrambi detenuti sottoposti al c.d regime del "carcere duro" ex art. 41 bis Ord. pen.

Il senso di quei provvedimenti era che non vi fosse la possibilità di curare le loro gravi patologie pregresse in carcere o in strutture ospedaliere e che la loro permanenza dietro le sbarre li avrebbe esposti ad un elevato rischio contagio.

È il momento di svolta.

I fatti avvengono in rapida successione, infuria la polemica politica, vengono additate le responsabilità del Dap per non aver trovato soluzioni diverse dalla scarcerazione e il ministro Bonafede per non aver "impedito" quelle uscite dal carcere.

Il 2 maggio Francesco Basentini, ai vertici dell'Amministrazione penitenziaria da meno di due anni, capitola e rassegna le dimissioni. Viene nominato un nuovo vicecapo Dipartimento il magistrato Roberto Tartaglia, consulente della Commissione parlamentare antimafia.


Il Dap è "colpevole" anche di aver richiesto a tutti gli istituti penitenziari una lista di detenuti anziani e con patologie importanti, più esposti ai rischi di contagio da covid-19, a prescindere dalla loro posizione giuridica e dal circuito penitenziario di appartenenza. La stampa inizia a occuparsi diffusamente del caso "scarcerazioni dei boss". Il 6 maggio

La Repubblica pubblica in prima pagina una lista di 376 "mafiosi" scarcerati. Inizia una vigorosa campagna politico-mediatica che, neanche troppo velatamente, punta alle dimissioni del Ministro della Giustizia con la naturale conseguenza della crisi di governo. Poche ore prima il componente togato del Csm, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, Nino Di Matteo, interviene telefonicamente in una trasmissione televisiva, adombrando che il ruolo di capo dell'Amministrazione penitenziaria fosse stato nel 2018 oggetto di "trattativa" (il termine non viene in realtà mai pronunciato) tra lo Stato e la criminalità organizzata ed il suo nome escluso dalla lista dei papabili, poichè sgradito alle cosche.

Monta la *rabbia social* e lo smarrimento pubblico, *"I boss liberi e l'Italia in lockdown"*, è questo il sillogismo retorico più usato. Il Governo non può permettersi cedimenti (anche solo apparenti) alla lotta alla mafia e corre ai ripari varando nell'arco di dieci giorni due decreti-legge n. 28 e n. 29/2020, dove si prevedono aggravati procedimentali in capo ai magistrati per decidere sulle richieste di applicazione degli arresti domiciliari o del differimento pena per motivi di salute: anzitutto l'obbligo di parere non vincolante della Procura distrettuale Antimafia (quella nazionale in caso di detenuti al 41bis) e poi l'obbligo di "riesame" del provvedimento di scarcerazione entro 15 giorni (quindi ogni mese) per verificare se nel frattempo le condizioni di salute non siano cambiate, il pericolo di contagio sia diminuito e non sia possibile una collocazione in una "struttura sanitaria" penitenziaria indicata dall'Azienda sanitaria e dal Dap. Qualche attento commentatore, li ha definiti **"decreti-Lapalisse"**, poiché nulla aggiungano nel merito, ma si limitano a ribadire l'ovvio, cioè la necessità un controllo giudiziario sui soggetti in misura alternativa e la necessità di un raccordo tra magistratura, amministrazione penitenziaria e sanitaria.

È evidente che l'effetto voluto da quelle norme sia quello "anestetizzante" rispetto alle polemiche, promuovendo "un riformismo normativo a getto continuo, sempre più accelerato, approssimativo, confuso e, da ultimo, divenuto (con la complicità dell'attuale emergenza sanitaria) ancora più affannoso e concitato pressoché nei termini di una *legiferazione ad horas*" (Fiandaca, 2020).

Ma le polemiche non si placano, il 14 maggio, il ministro Bonafede durante un'audizione alla Commissione giustizia della camera dei Deputati comunica che sono in tutto 498 (aumentati dunque rispetto agli iniziali 376) i detenuti al 41 bis o in Alta sicurezza che sono stati scarcerati con provvedimenti dei magistrati durante l'emergenza sanitaria. Di questi solo 4 sono sottoposti al regime di carcere duro, gli altri appartengono tutti al circuito Alta sicurezza, 253 sono in attesa di giudizio e sono agli arresti domiciliari, 195 con condanna definitiva in detenzione domiciliare, 5 sono al domicilio in forza della l. 199/2010 e 6 ai sensi del decreto Cura Italia, 35 invece quelli affidati in prova al servizio sociale.



- Regime 41 bis
- In attesa di giudizio
- Detenzione domiciliare ordinaria
- Affidamento in prova servizio sociale
- Domiciliari ex L. n. 199/2010
- Domiciliari ex Cura italia

Al di là della narrazione dei fatti qui necessariamente sintetica, si osserva che, in pochi giorni, il tema della sicurezza si è imposto su quello della tutela della salute, "stravolgendo" l'intera narrazione. La "passione contemporanea" nel punire (la definizione è di Didier Fassin) è tornata nel mainstream politico-mediatico, proprio mentre i numeri del sovraffollamento stavano tornando sotto i livelli di guardia.

E, ancora una volta, la *vexata quaestio* di quale sia lo strumento più efficace e opportuno per contrastare la criminalità organizzata in ambito penitenziario viene affrontata dividendosi tra fazioni avverse, l'un contro l'altro armate. È una discussione che torna ciclicamente fin dalla tragica epoca delle stragi, coinvolgendo diversi livelli di potere. L'ultima volta in ordine di tempo era stato nel 2019, a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019 che dichiarava illegittima l'esclusione automatica dei permessi-premio per i condannati per reati "ostativi" (ex art. 4 bis ord. pen.). Anche allora, la pronuncia della Consulta era stata additata da alcuni come pericoloso cedimento alle mafie. Il dibattito insomma non sembra volersi liberare dall'idea che un sistema penale carcerocentrico sia l'unica strada possibile per contrastare la criminalità, anche quella organizzata di stampo mafioso. Nonostante le evidenze investigative (e

scientifiche)¹⁰ raccontino della “nuova” capacità delle mafie di infiltrarsi nell’economia legale ed illegale e dunque della necessità di colpire quegli interessi economici.

In questo clima da stadio è davvero complicato mantenere una rigorosa linea garantista, che crede ineludibili i principi dello stato di diritto anche nei confronti del più pericoloso degli autori di reato. Eppure è necessario provarci, anzitutto diffondendo informazioni chiare e trasparenti, non avulse dal contesto. Che sappiano recuperare un minimo di oggettività e di rigore nella bulimia comunicativa in cui siamo immersi.

Sulla vicenda “scarcerazioni dei boss” è esattamente quello che non è stato fatto, dai decisori politici, dai mass media, dai saperi esperti. Non tutti certo, per fortuna esistono ammirevoli eccezioni¹¹. Proviamo a rimediare, ispirandoci a quella predica inutile di Luigi Einaudi che ammoniva

“Le leggi frettolose partoriscono nuove leggi intese ad emendare, a perfezionare; ma le nuove, essendo dettate dall’urgenza di rimediare a difetti propri di quelle male studiate, sono inapplicabili, se non a costo di sotterfugi, e fa d’uopo perfezionarle ancora, sicché ben presto il tutto diventa un groviglio inestricabile, da cui nessuno cava più i piedi”.

Conoscere per deliberare o, anche solo, per non perdere il senso e la misura.

Glossario minimo

Tutta la vicenda delle “scarcerazioni facili” si è dipanata intorno a (almeno) due ambiguità, alimentate dolosamente da qualcuno o per mera negligenza da altri.

La prima riguarda chi ha deciso quelle scarcerazioni. La seconda, la “pericolosità” degli individui scarcerati. Procediamo con ordine.

Le 498 scarcerazioni non sono il frutto di un automatismo o di una scelta amministrativa di qualche funzionario della vituperata “burocrazia statale” o di qualche singolo direttore di carcere. Niente di più scorretto. Ognuno di quei 498 provvedimenti è stato deliberato da un magistrato e istruito da altri “servitori dello Stato” (poliziotti che hanno fatto i sopralluoghi per valutare l’idoneità del domicilio, medici del servizio sanitario nazionale che hanno periziato lo stato di salute, educatori che hanno firmato relazioni...). Si è trattato dunque di una scelta “umana” discrezionale. Fare scelte discrezionali in una cornice di regole condivise è l’essenza dell’attività giurisdizionale e, in fin dei conti, della democrazia. L’automatismo è invece proprio delle scienze computazionali. È calcolo algoritmico, il cui uso nel sistema costituzionale dovrebbe essere maneggiato con cura. Per diversi secoli la giustizia penale ha introiettato le

¹⁰ Nella sterminata produzione scientifica sulla mafia in Italia, significativi sono, ex multis, gli studi di Salvatore Lupo e, in ultimo La mafia. Centosettant’anni di storia., Milano, 2018.

¹¹ Si pensi a G. Fiandaca, [Estremismo dell’antimafia e funzione di magistrato](#), in *Diritto di difesa*, 6 maggio 2020 oppure agli articoli di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, tra i quali si segnala [Il virus in carcere e i conti del ministro che non tornano](#), 15 maggio 2020.

“presunzioni di pericolosità”¹², che, a seconda dei cicli storici, riguardavano ora le streghe, ora i matti, i terroristi politici, quelli di matrice religiosa, i mafiosi... “classi pericolose” che corrompevano la società perbene. La paura della discrezionalità, dell’analisi del caso concreto di un tipo umano in carne e ossa diverso dalla categoria antropologica preconstituita non è altro che il riflesso (incondizionato?) dell’antropologia criminale, ancora radicato negli abissi della nostra cultura giuridica.

Indagando meglio quei numeri si evince anche che la maggior parte di quei provvedimenti (253) riguardavano persone detenute “in attesa di giudizio”, per cui vige la presunzione di non colpevolezza. Sulla loro collocazione fuori dal carcere ha dunque deciso la magistratura di cognizione, a seconda della fase del processo in cui si trovano. I restanti 245 “scarcerati” stanno invece scontando una condanna definitiva e dunque sulla loro posizioni ha scelto il magistrato di sorveglianza.

È del tutto legittimo criticare le scelte di questa moltitudine di magistrati coinvolta, ma è, per lo meno, scorretto far intendere che quei magistrati fossero in malafede, mossi da volontà di favorire le mafie, conniventi, incapaci di valutare l’impatto dei propri provvedimenti sulla sicurezza nazionale.

La seconda ambiguità riguarda l’uso del termine “boss”. Termine evocativo e spaventoso. Da dizionario, il “boss” è il capo autorevole, o addirittura assoluto, di un organizzazione. In questo caso un’organizzazione criminale.

Qui occorre soffermarsi sulla distanza tra l’uso del linguaggio “d’effetto” e le categorie giuridiche. Non si tratta - attenzione - di voler fare gli azzecagarbugli, ma semplicemente di provare a informare. Anche quando l’informazione è scomoda.

Le 498 scarcerazioni comprendono sia persone (4) sottoposte al regime speciale del “carcere duro” (ex art. 41 bis c. 2 ord.pen) sia 494 persone in Alta Sicurezza (definizione che non ritroviamo in una legge, bensì nella nota circolare dell’Amministrazione penitenziaria 3619/6069 del 21 aprile 2009, che “suddivide” le persone detenute per livelli di pericolosità, dando vita al sistema dei c.d. “circuiti detentivi”).


Stiamo parlando, in entrambi i casi, della porzione di popolazione detenuta minoritaria (vi rientra circa un sesto dei detenuti), ma con un accentuato profilo criminale. Certamente piuttosto diversa da quella massa di “umanità in eccesso” che popola la maggior parte dei penitenziari italiani (formalmente collocata nei circuiti di c.d. Media sicurezza). Sul punto, è utile citare le parole di uno dei più noti magistrati antimafia italiani, Roberto Scarpinato, che commentando la vicenda “scarcerazione” ha scritto: “La questione-carcere resta la cattiva coscienza di questo Paese e la cartina di tornasole delle storture di un sistema di giustizia che, per un verso, declama nobili principi di uguaglianza dinanzi alla legge e di trattamento rieducativo dei condannati, e, per altro

¹² Si permetta il rimanda a M. Miravalle, *Roba da matti. Il difficile superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari*, Torino, 2015, in particolare il capitolo 1, pagg. 13 e ss.

verso, continua a ospitare nelle carceri la stessa popolazione carceraria degli inizi del Novecento (...) oggi, come ieri come l'altro ieri, in carcere a espiare la pena finisce quasi esclusivamente chi occupa i piani più bassi della piramide sociale"¹³.

Che cos'è il 41-bis?

Dal 41bis, lo ripetiamo, sono stati scarcerati in 4 pari allo 0,5% del totale delle persone detenute in questo regime. Al 6 novembre 2019, ultimo dato ufficiale disponibile riportato dalla Relazione annuale del Ministero sull'amministrazione della Giustizia, le persone al 41bis erano infatti 747 (735 uomini e 12 donne), a cui devono aggiungersi 7 internati, per un totale di 754 persone distribuite in 11 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone in misura di sicurezza. Il regime penitenziario speciale del carcere duro è oggi diventato uno strumento ineludibile (ed indiscutibile) della "guerra alla mafia". Per una bibliografia di riferimento, si rimanda ai testi citati in calce all'articolo, qui ci limitiamo a delineare i tratti salienti,



¹³ Cfr. R. Scarpinato, Boss scarcerati: gli errori del Dap e quelli dei giudici, ne il Fatto quotidiano, 14 maggio 2020

provando a districarci tra tra funzioni manifeste e latenti di questo regime detentivo. La sua introduzione è avvenuta con d.l. n. 306/1992, a cavallo delle stragi mafiose del 1992, diventando presto uno strumento normativo più utilizzati per il contrasto alla criminalità organizzata. Rimasto una misura “emergenziale”, solo con la l. 279/2002 è diventato cardine del sistema a tempo indeterminato (e nel 2009, con la l. 94/2009 è stato adeguato ad alcuni rischi di incostituzionalità, data l’incoerenza con il principio rieducativo della pena).

Il “carcere duro” consiste in un catalogo di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l’esterno degli esponenti di vertice delle organizzazioni criminali, per evitare che, dal carcere, continuino a comandare. Si tratta dunque di uno strumento *preventivo* (ed infatti è applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio), che mira a “isolare” la persona dal resto dell’organizzazione criminale, ma vista la rigidità del suo contenuto è evidente che assuma anche un significato *repressivo-punitivo* ulteriore rispetto allo status di privazione della libertà. Un regime detentivo che si definisce “duro”¹⁴, non può non evocare l’idea di un sistema intransigente che mira a “far crollare” (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto, puntando, sempre in forma latente, alla “redenzione”, cioè alla collaborazione con la giustizia, principale “criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata” (cfr. sent. Corte Cost., n. 273/2001). Proprio l’effettiva “collaborazione” fa venir meno l’applicazione di questo regime.

L’assegnazione dei detenuti 41-bis all’interno dei reparti avviene tenendo in considerazione l’area geografica di operatività dell’organizzazione di appartenenza, le esigenze sanitarie nonché eventuali divieti d’incontro o incompatibilità segnalati dall’Autorità giudiziaria.

I detenuti al 41 bis sono obbligatoriamente in cella singola, senza eccezioni. Sono due al giorno le ore di socialità in gruppi composti da massimo quattro persone. La legge stabilisce che i detenuti al 41-bis possano effettuare un colloquio al mese dietro a vetro divisorio (tranne che per i minori di 12 anni) della durata di un’ora (sei i colloqui mensili per i detenuti “comuni”, senza barriere divisorie) e videosorvegliati da un agente di polizia penitenziaria (e, su ordine dell’Autorità giudiziarie, anche eventualmente “ascoltato” dallo stesso agente). Nel caso in cui i detenuti non effettuino il colloquio visivo mensile, possono essere autorizzati, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, a svolgere un colloquio telefonico con i familiari, che devono recarsi presso l’istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza al fine di consentire l’esatta identificazione degli interlocutori. La partecipazione alle udienze è esclusivamente “da remoto” in videoconferenza.

Chi decide chi deve stare al 41 bis? La decisione avviene con decreto motivato del

¹⁴ Non è casuale che con lo stesso aggettivo, si definiscono le politiche criminali e penitenziarie utilizzati (la c.d. *Mano Dura*) per contrastare altri fenomeni di crimine organizzato, quale le *gangs* nel contesto latino-americano. Cfr. P. Salazar Ugarte, *Critica de la mano dura*, 2013.



ministero della Giustizia - anche su impulso del Ministero dell'Interno - di norma su proposta del pubblico ministero incaricato delle indagini e sentita la Direzione nazionale Antimafia e le forze di polizia.

Devono sussistere due presupposti: l'uno "oggettivo", cioè la commissione di uno dei delitti "di mafia" previsto dall'art. 4 bis c. 1 ord. pen., l'altro "soggettivo", occorre infatti dimostrare la presenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica ed eversiva". L'applicazione del regime dura 4 anni e può essere prorogata se ne sussistono ancora i presupposti (in particolare quello "soggettivo" della la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza).

Contro decreto ministeriale di applicazione o di proroga si può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma. L'accentramento delle decisione al solo giudice romano, è stato oggetto di critica anche da parte degli Stati generali dell'Esecuzione penale (cfr. [la relazione conclusiva del Tavolo II](#)).

Nel 2019 sono stati applicati 161 nuovi decreti e altri 552 sono stati prorogati. Rispetto allo stesso periodo del 2018, il numero di persone al 41bis è cresciuto di 21 unità (pari al 3% circa). Il 37% dei detenuti al 41 bis (284) sconta l'ergastolo.

Anche all'interno delle sezioni speciali di "carcere duro" esistono ulteriori distinzioni per livello di pericolosità, le figure di spicco delle mafie vengono collocati infatti in 14 c.d "aree riservate" collocate in 7 istituti, non previste dalla normativa, ma frutto di prassi



- Condanna Definitiva
- Internati (misura di sicurezza)
- Cosa Nostra
- Camorra
- Ndrangheta
- In attesa di primo giudizio
- Appellanti
- Sacra Corona Unita
- Altre mafie pugliesi
- Altre mafie siciliana
- Ricorrenti
- Mista (più procedimenti)
- Terrorismo
- Altri

organizzative consolidate, dove l'isolamento è accentuato. Per una approfondita analisi degli aspetti attuativi del 41 bis si veda il [rapporto speciale del Garante nazionale pubblicato ad inizio 2019](#).

Sul fronte delle condizioni di salute delle persone sottoposte al "carcere duro" al centro delle polemiche, proprio il Ministro nella sua Relazione sull'amministrazione della giustizia, pubblicata a fine 2019 (e dunque prima della pandemia), sottolineava l'aumento delle traduzioni per motivi di salute in luoghi di cura esterni (per visite, esami, operazioni, ricoveri...) che nel 2019 sono state 1.129, "in gran parte collegabili all'aumento dell'età anagrafica e al conseguente decadimento fisico dei ristretti 41-bis". Si consideri che l'età media è di 55 anni e che 263 detenuti (il 35% circa) hanno un'età pari o superiore ai 60 anni. Non è poi una novità che i detenuti al 41 bis "escano" per motivi di salute: nel 2019 sono stati effettuati 99 piantonamenti in strutture ospedaliere (di cui 9 in reparti ospedalieri aperti al pubblico), per un totale di 984 giorni di ricovero.

Che cos'è l'Alta sicurezza?

Se nel caso del 41 bis si può parlare, correttamente, di "boss", intesi come figure apicali di organizzazioni mafiose o terroristiche, poiché la collocazione in quel regime consegue a specifica valutazione della magistratura e delle forze di polizia sull'effettiva e attuale appartenenza all'organizzazione criminale.

Più problematica è la situazione delle persone in Alta sicurezza. Per essere considerati infatti detenuti ad "alta pericolosità" rileva il solo reato commesso per cui si è condannati o accusati. Se è uno dei reati previsti nel (sempre più lungo) elenco di cui all'art 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, allora si entra automaticamente in questo circuito. C'è in effetti una remota possibilità che la collocazione avvenga per decisione dell'Amministrazione penitenziaria, ma si tratta di casi residuali. I circuiti di Alta sicurezza, regolati dalla già citata circolare dell'Amministrazione penitenziaria del 2009, sono suddivisi in tre livelli (Alta sicurezza 1, 2 e 3)

L'inserimento nel circuito di Alta sicurezza non implica, una differenza nel regime penitenziario (come nel caso del 41 bis) in relazione ai diritti e ai doveri dei detenuti ed alla possibilità di accedere alle opportunità trattamentali.

Della contestata prima lista di 376 scarcerazioni solo un detenuto proveniva dalla c.d. "Alta sicurezza 1" (l'ergastolano siracusano Antonio Sudato), in cui sono collocati i detenuti per cui non è stato rinnovato il decreto di applicazione del regime 41bis (c.d. "declassificati").

Tutti gli altri erano reclusi nei reparti dell'Alta sicurezza 3, dove sono collocati le persone condannate o accusate di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), ma anche associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro a scopo di estorsione, tratta di essere umani, e di alcuni gravi reati sessuali. Si tratta di reati che non necessariamente

presuppongono l'affiliazione ad un'organizzazione mafiosa. E anche quando la presuppongono, non in ruoli di vertice.

Nessuno degli "scarcerati" apparteneva all'Alta sicurezza 2, dove sono collocati gli appartenenti alle organizzazioni terroristiche, anche internazionali o di matrice religiosa.

Al novembre 2019 in carcere il gruppo largamente più cospicuo è l'Alta sicurezza 3 che comprende 9.014 detenuti (8.796 uomini e 218 donne), suddivisi in 55 istituti penitenziari dislocati sull'intera penisola. In lieve calo rispetto all'anno precedente il numero di detenuti in Alta sicurezza 2, 84 in tutto (75 uomini e 9 donne) di cui 52 detenuti accusati o condannati di terrorismo di matrice islamica, nelle carceri di Rossano, Nuoro, Sassari e l'Aquila (sezione femminile).

Si costerna, s'indigna, s'impegna...

Al di là delle implicazioni politiche della vicenda "scarcerazioni", quello che qui interessa è il fatto che quella polemica ha riportato la questione carceri su un piano populista-securitario, dove, ancora una volta, le parole d'ordine si trovano solo nel vocabolario del *buttare via la chiave*.

E così agli occhi (inesperti) del cittadino comune è stata restituita l'immagine di un carcere popolato solo da pericolosi capimafia. Come se il restante 85% della popolazione detenuta non esistesse. È stata pericolosamente data l'idea di un sistema giudiziario permeabile e colluso, di magistrati "buoni" (che i mafiosi li arrestano) e magistrati "cattivi" (che li liberano). È stata veicolata l'idea che la lotta alla mafia si faccia anche tramite regimi penitenziari che non necessariamente devono rispettare i diritti umani.

Insomma anche nel pieno di una pandemia tragica, ci siamo riscoperti un Paese che si costerna, s'indigna, s'impegna, ma poi getta la spugna con gran dignità. In attesa del prossimo "scandalo". Poco importa se Vero o presunto.

Bibliografia

Cesaris, L., *Commento all'art. 41 bis*, in Della Casa, F.-Giostra, G., *Ordinamento penitenziario commentato*, V ed., Padova, 2015, p. 445

Colella, A., *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu)*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, 2011, n.1, 221 ss.

Corvi., P., *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010

Della Bella, A., *Il 'carcere duro' tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2016

Fassin D., *Punire. Una passione contemporanea*, trad.it., Milano, 2018

Fiandaca G., *L'Estremismo dell'Antimafia e la funzione del magistrato*, in <http://dirittodidifesa.eu/estremismo-dellantimafia-e-funzione-di-magistrato-di-giovanni-fiandaca/>

Fiorio, C., *L'isola che non c'è: 'area riservata' e art. 41 bis o.p.*, in *Giur. it.*, 2014, 2862 ss.;
Manes, V.-Napoleoni, V., *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di carcere duro: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont.*, 3.7.2013

Lupo S., *La mafia. Centosettant'anni di storia*, Milano, 2018

Minnella, C., *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul regime carcerario ex art. 41 bis o.p. e la sua applicazione dell'ordinamento italiano*, in *Rass. penit. crim.*, 2004, 197

Palma, M., *Il regime del 41 bis visto da Strasburgo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura*, in Corleone, F.-Pugiotto, A., a cura di, *Volte e maschere della pena*, Napoli, 2013, 171;

Pugiotto, A., *Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41 bis*, in Corleone, F.-Pugiotto, A., a cura di, *Volte e maschere della pena*, Napoli, 2013.

Salazar Ugarte P., *Critica de la mano dura*, Città del Messico, 2013.

Torrente G., *Il regime speciale dell'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario tra funzioni manifeste e funzioni latenti della norma giuridica*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, n. 1/2010, pag. 149 e ss.

CURATORI E AUTORI

Michele MIRAVALLE: Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, assegnista di ricerca all'Università di Torino- Dipartimento di Giurisprudenza.

Perla Arianna ALLEGRI: Ricercatrice del LABDIF - Laboratorio sui Diritti Fondamentali, Collegio Carlo Alberto, Torino ed osservatrice di Antigone per il Piemonte.

Chiara BABETTO: Osservatrice per la Toscana, collabora con diverse realtà attive a livello locale e nazionale sui temi dei diritti, della devianza e del carcere.

Donato BARBATO: Avvocato del foro di Nola. Antigone Campania.

Federica BRIOSCHI: Laureata in Diritti Umani all'Università di Vienna con una tesi sull'isolamento carcerario, dal 2017 lavora come ricercatrice ad Antigone.

Francesca CANTONE: Laureata in Giurisprudenza all'Università di Roma Tre con tesi sperimentale sulla radicalizzazione delle carceri.

Carlotta CHERCHI: Avvocato del Foro di Milano e dottoressa di ricerca in diritto penale e criminologia presso le Università di Sassari e Bologna. Osservatrice di Antigone per la Lombardia.

Elia DE CARO: Avvocato del foro di Bologna, è responsabile del Difensore Civico di Antigone e presidente di Antigone Emilia Romagna.

Giulia FABINI: Assegnista di ricerca al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Bologna e osservatrice di Antigone per l'Emilia-Romagna.

Simona FILIPPI: Avvocato del Foro di Roma, è responsabile delle Attività legali di Antigone.

Joli GHIBAUDI: Operatrice sanitaria e sociale, ha lavorato per anni al Gruppo Abele, è osservatrice di Antigone per il Piemonte.

Patrizio GONNELLA: Presidente di Antigone e ricercatore in Filosofia del diritto all'Università Roma Tre. Membro dello Observatory of national preventive mechanisms against torture.

Alessandro MACULAN: Dottore di ricerca in Scienze Sociali, Università degli studi di Padova. Osservatore di Antigone per il Triveneto.

Alessio SCANDURRA: Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, e coordinatore European Observatory on Prison Conditions.

Carolina ANTONUCCI: Dottoranda in Studi politici a Sapienza, Università di Roma. Dal 2017 lavora come ricercatrice ad Antigone.

Hassan BASSI: Osservatore per il Lazio ed Abruzzo. Si occupa di carcere ed inserimento lavorativo. Autore su Fuoriluogo.it

Sara BAULI: Coordinatrice del settore detenzione di Arci Solidarietà Viterbo Onlus e Osservatrice Antigone per Lazio, Abruzzo e Molise.

Antonella CALCATERRA: Avvocato del foro di Milano, osservatrice di Antigone per la Lombardia.

Stefano CECCONI: Coordinatore Osservatorio sul superamento OPG e sulle REMS, Direttore RPS La Rivista delle Politiche Sociali.

Laura CRESCENTINI: Operatrice sociale di Arci Solidarietà Viterbo Onlus - settore detenzione e Osservatrice Antigone per Lazio, Abruzzo e Molise.

Dario DI CECCA: Dottore di ricerca in Diritto europeo su base storico-comparatistica all'Università Roma Tre. Avvocato, si occupa principalmente di diritto penale, penitenziario e dell'immigrazione.


Francesca FANTI: Laureata in Sociologia e Scienze Criminologiche all'Università di Bologna e osservatrice Antigone per la Toscana.

Mariachiara GENTILE: Avvocato del foro di Bologna, osservatrice di Antigone per l'Emilia Romagna.

Ilaria GIUGNI: Dottoranda di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Antigone Campania.

Jessica LORENZON: Dottoranda all'Università di Padova, studia il processo di reinserimento dei/le ex-detenuiti/e. Osservatrice di Antigone per il Triveneto.

Susanna MARIETTI: Coordinatrice nazionale di Antigone, coordina anche l'Osservatorio sulle carceri minorili.



Antonietta MAZZETTE: Professoressa di Sociologia urbana Università di Sassari e responsabile scientifica di Oscrim.

Beppe MOSCONI: Già professore di sociologia del diritto all'Università di Padova, presidente di Antigone Veneto.

Claudio PATERNITI MARTELLO: Ricercatore ad Antigone. Si è laureato all'*Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* di Parigi, dove si è occupato di detenzione penale e amministrativa.

Maddalena RODELLI: Assegnista di ricerca in Psicologia Sociale presso l'Università degli studi di Padova. Osservatrice per Antigone Veneto.

Clementina SALVI: Laureata in Giurisprudenza all'Università di Roma Tre, LLM in Criminal Justice presso la Queen Mary University of London.

Gennaro SANTORO: Avvocato del Foro di Roma, componente direttivo Antigone e consulente legale della Cild. Si occupa principalmente di diritto penale e dell'immigrazione.

Luca STERCHELE: Assegnista di ricerca in Sociologia all'Università di Padova e osservatore di Antigone per l'Emilia-Romagna..

Carlotta VIGNALI: Dottoranda in sociologia all'Università di Pisa, studia la multietnicità in carcere. Osservatrice di Antigone per la Toscana.

Alessandro MONACELLI: Laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma. Collabora con il Difensore Civico e con lo Sportello per i Diritti della Casa Circondariale di Roma-Rebibbia.

Sonia PAONE: Ricercatrice in sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Pisa. Osservatrice Antigone per la Toscana.

Daniele PULINO: Componente dell'equipe di Oscrim, assegnista di ricerca in Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, Università di Sassari, osservatore di Antigone per la Sardegna.

Luigi ROMANO: Presidente di Antigone Campania, Avvocato e dottore di ricerca in Storia del diritto romano presso l'Università di Napoli Federico II.

Francesca SANTIN: Assistente sociale ed educatore, presidente di Antigone Friuli Venezia Giulia.

Sara SPANU: Assegnista di ricerca in Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, Università di Milano Bicocca, componente dell'equipe di Oscrim.

Valeria VERDOLINI: Ricercatrice in sociologia all'Università di Milano-Bicocca, presidente di Antigone Lombardia.

Francesco VOLPI: Avvocato del Foro di Firenze, osservatore di Antigone per la Toscana.

SI RINGRAZIA



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Legance
AVVOCATI ASSOCIATI



Direzione generale
giustizia e consumatori
dell'Unione europea

SEGUI ANTIGONE



© 2020 - [Associazione Antigone](#) - Via Monti di Pietralata 16 - 00157 - Roma - tel. +39 06.4511304 -

fax +39 06.62275849 - segreteria@antigone.it

ISBN: 978-88-98688-31-9